



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 29/04/2025

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. RAVERA Massimo - Sindaco	Sì
2. SCOTTO Enrica - Vice Sindaco	Sì
3. FERRERO Enrico - Assessore	Sì
4. AUDETTO Marco - Consigliere	Sì
5. COMINO Massimo - Consigliere	Sì
6. TOMATIS Paolo - Consigliere	Sì
7. CAPELLINO Gian Luca - Consigliere	Sì
8. TASSONE Ornella - Consigliere	Sì
9. CALCAGNO Antonio - Consigliere	Sì
10. COMINO Marco - Consigliere	Sì
11. FAVOLE Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale presenti:	11
Totale assenti:	0

Partecipano alla seduta il Vice Segretario Sig. CERRI DOTT. LUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RAVERA Massimo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta*

ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economicofinanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Evidenziato, quindi, che;

- per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad € 285.002,00;
- ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Visto l’Allegato A) Piano Economico Finanziario 2024-2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 MTR-2;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il deliberazione n. 20 del 28/04/2022 il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli

artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Visto il Piano Economico Finanziario 2024/2025 dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l'anno 2025, di € 285.002,00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 90.033,00
COSTI VARIABILI	€ 194.969,00

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24/06/2024, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2024;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al*

5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PEF 2025 – Calcagno prende atto del PEF pervenuto dal Consorzio. Auspica che l'Amministrazione si faccia portavoce in sede del Consorzio affinché si punti ad una diminuzione dei costi e miglioramento del servizio. Chiede che venga dato impulso al recupero dell'evasione tributaria.

Interviene il Consigliere Audetto verificando che i costi fissi sono rimasti invariati da anni, i costi variabili invece sono in aumento, nonostante ci sia un aumento della raccolta differenziata difendendo l'operato di CSEA;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

Presenti: n. 11; Votanti: n. 8; Voti favorevoli: n. 8; Astenuti: n. 3 (Calcagno, Comino Marco e Favole); Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2024 -2025, riportato nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente.
- 2) Di approvare, quindi, per l'anno 2025, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024 di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
- 3) Di quantificare in € 285.002,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato.
- 4) Di fissare le scadenze relative alla TARI come segue:
1° rata 16/09/2025
2° rata 16/12/2025
Rata unica da pagare entro il 16/09/2025
- 5) Di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione.
- 6) Di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 7)** Di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
RAVERA Massimo



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CERRI Dott. Luca